

Alert

Litigation and arbitration – Review

L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Il D.L. 28.11.1988 n. 511 (“**Decreto**”), convertito con modificazioni dalla legge 27.1.1989 n. 20, ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di misura pari - in base agli artt. 52 e ss. del D.lgs. 26.10.1995 n. 504 (“**T.U.A.**”) e successive modifiche - ad euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese (“**Addizionale Provinciale**”).

Il Decreto ha, altresì, previsto che, con deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province potessero apportare degli incrementi all'Addizionale Provinciale fino ad euro 11,40 per mille kWh.

L'Addizionale Provinciale è stata abrogata per le regioni a statuto ordinario a partire dall'1.1.2012 (art. 18, comma 5, D.lgs. 6.5.2011 n. 68) e per le regioni a statuto speciale con decorrenza dall'1.4.2012 (art. 4, comma 10 D.L. 2.3.2012 n. 16).

LA RIPETIBILITÀ DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE

Con la pronuncia n. 27101 resa il 26.3.2019 e pubblicata il 23.10.2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l'Addizionale Provinciale va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, con conseguente rimborsabilità dell'Addizionale Provinciale riscossa negli anni di sua vigenza.

Con le pronunce n. 3233 dell'11.02.2020, n. 29980 del 19.11.2019 e n. 27099 del 23.10.2019, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che il consumatore finale non è legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione Finanziaria, ma può esperire, in sede civilistica, azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'erogatore del servizio che gli abbia addebitato il tributo in bolletta.

Qualora al termine di tale procedimento giurisdizionale il fornitore venisse condannato alla restituzione al consumatore finale delle somme indebitamente percepite a titolo di Addizionale Provinciale, questi potrà a sua volta chiedere all'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 14, comma 4 T.U.A., il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che gli impone la restituzione delle somme.

L'azione di ripetizione di indebitato del consumatore finale deve essere proposta innanzi al giudice ordinario e si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dalla data del pagamento.

Alert

Litigation and arbitration – Review

Ad oggi, il consumatore finale può, dunque, chiedere il rimborso dell'Addizionale Provinciale ingiustamente versata negli anni 2010 (per la parte non ancora prescritta) e 2011.

A tal fine è opportuno interrompere quanto prima il decorso del termine prescrizionale.

03.06.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Luciano Carnevale

E: l.carnevale@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Antonio Ferrero

E: a.ferrero@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it